



Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 20 del 14 luglio 2015

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	p. 3
Art. 1 – Oggetto	
CAPO II – DURATA DELLA CARICA E STATUS DEI CONSIGLIERI, DIRITTI E DOVERI	p. 3
Art. 2 - Durata e cessazione della carica	
Art. 3 - Diritti e doveri dei Consiglieri	
Art. 4 - Obbligo di presenza	
Art. 5 - Pubblicità della situazione patrimoniale	
Art. 6 - Assicurazione dei Consiglieri contro i rischi e patrocinio legale	
Art. 7 - Spese di viaggio e di missione, oneri per permessi retribuiti, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi	
CAPO III – DIRITTO DI INIZIATIVA	p. 4
Art. 8 - Diritto di iniziativa	
Art. 9 - Norme comuni a interrogazioni, mozioni e ordini del giorno	
Art. 10 - Interrogazioni	
Art. 11 - Mozioni e ordini del giorno	
Art. 12 - Emendamenti	
CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO	p. 6
Art. 13 - Gruppi consiliari	
Art. 14 - Tavoli tematici	
Art. 15 - Consiglieri delegati	
CAPO V – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	p. 7
Art. 16 - Convocazione del Consiglio	
Art. 17 - Convocazione su richiesta dei Consiglieri	
Art. 18 - Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno	
Art. 19 - Prima seduta	
CAPO VI – RIUNIONE DEL CONSIGLIO	p. 9
Art. 20 - Riunione del Consiglio	
Art. 21 - Poteri del Presidente	
Art. 22 - Astensione obbligatoria dalla seduta	
Art. 23 - Ruolo del Segretario generale	
Art. 24 - Partecipazione dei Dirigenti, Tecnici ed Esperti	
Art. 25 - Pubblicità e segretezza delle sedute	
Art. 26 - Consiglio provinciale aperto	
Art. 27 - Deliberazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno	
Art. 28 - Questioni pregiudiziali e sospensive, modifica dell'ordine di trattazione e fatto personale	
Art. 29 - Discussione	
Art. 30 - Votazioni	
Art. 31 - Approvazione delle proposte – Maggioranze	
Art. 32 - Segreteria e verbalizzazione delle sedute	
Art. 33 - Deliberazioni e loro conservazione	
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI	p. 12
Art. 34 - Entrata in vigore	

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo statuto, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio provinciale, composto dal Presidente e da 12 Consiglieri.

CAPO II – DURATA DELLA CARICA E STATUS DEI CONSIGLIERI, DIRITTI E DOVERI

Art. 2 - Durata e cessazione della carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione da parte del Consiglio.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni. Il Presidente deve iscrivere l'oggetto al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio entro il termine suddetto.
4. I Consiglieri durano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio; il Consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Il Presidente decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco.
6. Il Consigliere provinciale, oltre alle ipotesi individuate dall'art. 4, comma 3, del presente regolamento, decade in caso di cessazione dalla carica ricoperta presso il proprio Comune.

Art. 3 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri espletano il loro mandato a titolo gratuito, rappresentano l'intera provincia esercitando con lealtà le funzioni attribuite, senza vincolo di mandato.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio; possono presentare emendamenti, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno; possono richiedere la convocazione del Consiglio con istanza scritta, adeguatamente motivata, presentata da almeno quattro Consiglieri.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 4 - Obbligo di presenza

1. E' dovere dei Consiglieri intervenire alle sedute del Consiglio provinciale oppure di giustificare l'assenza per ragioni di lavoro, familiari, di salute o inerenti l'espletamento del mandato amministrativo comunale.
- 2 La giustificazione deve pervenire per iscritto, anche tramite posta elettronica, alla Segreteria

generale o alla Segreteria di Presidenza di norma almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

3. Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare l'assenza decade dalla carica di membro del Consiglio.

4. Nel caso di cui al terzo comma, il Presidente contesta l'assenza al Consigliere tramite comunicazione scritta. Entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, il Consigliere ha facoltà di presentare le proprie giustificazioni scritte al Consiglio, il quale si riunisce entro i 30 giorni successivi e, ove ritenga sussistenti le cause di decadenza, la dichiara con propria deliberazione votata a maggioranza assoluta e procede alla surroga ai sensi dell'art. 2 , comma 3.

Art. 5 - Pubblicità della situazione patrimoniale

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, i membri del Consiglio sono tenuti a depositare presso la Segreteria generale la documentazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013.

2. In caso di inadempimento, il Presidente diffida il Consigliere a provvedere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida; spetta al Segretario generale diffidare il Presidente nel caso di suo inadempimento.

3. Se il Consigliere o il Presidente diffidato non adempie nei termini, della inottemperanza si dà atto nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

4. L'accertamento, la contestazione e la notificazione delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo competono all'Autorità Nazionale Anticorruzione; in caso di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, il Prefetto procede all'irrogazione della sanzione definitiva.

Art. 6 – Assicurazione dei Consiglieri contro i rischi e patrocinio legale

1. L'Amministrazione stipula un apposito contratto di assicurazione a favore dei Consiglieri contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, **ove compatibile con le disposizioni di legge.**

2. In relazione agli oneri di difesa per fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni inerenti il mandato amministrativo, l'Ente valuta, con prudente apprezzamento, se, nella concreta fattispecie, ricorrano i presupposti per poter procedere al rimborso dei medesimi.

3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 7 – Spese di viaggio e di missione, oneri per permessi retribuiti, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi

1. Ai Consiglieri spettano i rimborsi delle spese di viaggio e di missione sostenuti per l'espletamento del mandato secondo quanto previsto dalla legge e dallo specifico regolamento adottato dal Consiglio.

2. Sono a carico dell'Ente gli oneri relativi ai permessi retribuiti, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui al D.Lgs. 267/2000.

CAPO III - DIRITTO DI INIZIATIVA

Art. 8 - Diritto di iniziativa

1. Nell'esercizio delle loro funzioni i Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente

interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

2. L'interrogazione è una domanda rivolta da un Consigliere o da un gruppo consiliare al Presidente, finalizzata a conoscere:

- se una determinata circostanza sia vera;
- se informazioni su un determinato fatto o avvenimento siano pervenute al Presidente;
- se tale informazione sia esatta;
- i motivi e gli intendimenti della sua azione o condotta;
- se intende assumere provvedimenti in merito a determinate situazioni.

3. La mozione è un atto di indirizzo o di sindacato politico e può consistere:

- in una proposta mediante la quale il Consiglio impegna il Presidente ad adottare determinati provvedimenti o a perseguire determinati obiettivi ovvero realizzare determinati programmi nell'ambito delle materie di competenza della Provincia;
- in un giudizio di merito sull'attività svolta dalla Provincia, direttamente o mediante altri enti o soggetti, con riguardo a questioni o materie di competenza della Provincia.

4. L'ordine del giorno è un documento sottoposto alla decisione del Consiglio con il quale il Consigliere formula richieste, manifesta sentimenti in nome della comunità provinciale ovvero esprime la propria posizione su questioni o fatti di rilevante interesse pubblico.

Art. 9 - Norme comuni a interrogazioni, mozioni e ordini del giorno

1. Le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno sono formulati per iscritto, indirizzati al Presidente e presentati alla Segreteria generale che li protocolla, indicando la data e l'ora di presentazione.

2. Le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno su argomenti eguali, analoghi o connessi possono essere svolti contemporaneamente.

3. Fino al momento delle dichiarazioni di voto, ciascun Consigliere può presentare, per iscritto, al Presidente una mozione ovvero un ordine del giorno su mozioni od oggetti già iscritti all'ordine del giorno, purché non necessitino dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile, da parte del responsabile del servizio interessato.

4. Le mozioni e gli ordini del giorno ammessi vengono discussi insieme all'argomento a cui si riferiscono.

5. Le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno possono essere ritirati in ogni momento, anche durante la seduta, con una dichiarazione scritta o verbale dei firmatari.

Art. 10 - Interrogazioni

1. L'interrogazione può essere a risposta scritta o orale. Qualora l'interrogante non specifichi, si intende che l'interrogazione è da iscriverne al primo Consiglio utile e comunque entro trenta giorni dalla data di presentazione.

2. La risposta scritta viene comunicata entro trenta giorni dalla data di presentazione.

3. A seguito dell'illustrazione da parte dell'interrogante, il Presidente o il Consigliere delegato risponde a ciascuna interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

4. Qualora, per necessità di indagini complesse, non sia possibile rispettare l'ordine di presentazione, il Presidente informa i Consiglieri delle ragioni del ritardo, che in ogni caso non può superare i due mesi dalla presentazione.

5. Sulle interrogazioni non si può avviare un dibattito generale.

Art. 11 - Mozioni e ordini del giorno

1. Le mozioni e gli ordini del giorno vengono iscritti all'ordine del giorno della prima seduta utile

dopo la loro presentazione. Qualora il Presidente rilevi la necessità di un esame preventivo delle mozioni o degli ordini del giorno, gli stessi vengono inviati ai tavoli tematici competenti per materia. L'esame presso il tavolo tematico deve essere completato entro 30 giorni dall'assegnazione della mozione o dell'ordine del giorno al tavolo stesso.

2. La mozione e l'ordine del giorno vengono illustrati dal primo o da uno tra i firmatari; successivamente si apre la discussione, alla quale ciascun Consigliere può partecipare. Dopo che il Presidente della Provincia, o il Consigliere delegato, qualora nominato, ha espresso la posizione dell'Amministrazione, la mozione o l'ordine del giorno vengono posti in votazione.

3. Il Presidente ovvero il Consigliere delegato, se nominato, dà esecuzione agli adempimenti conseguenti agli atti deliberativi che impegnino l'Amministrazione o il Consiglio provinciale.

Art. 12 - Emendamenti

1. Gli emendamenti a proposte di deliberazione sono presentati per iscritto, prima della seduta, durante la seduta o anche nel corso della discussione. Qualora l'emendamento richieda il parere di regolarità tecnico-amministrativa ovvero contabile ed i medesimi non possono essere acquisiti durante la seduta o la discussione, l'approvazione della proposta di delibera viene rinviata alla seduta successiva.

2. Gli emendamenti presentati prima della seduta vengono depositati presso la Segreteria generale, sottoposti - se necessario - al responsabile del servizio competente e immediatamente comunicati al Presidente e al Consigliere delegato, se nominato.

3. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

4. Per ciascun emendamento o gruppo di emendamenti il relatore dichiara se propone di accettare o respingere l'emendamento o gli emendamenti presentati.

5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella della proposta originale. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 13 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono decidere di formare gruppi consiliari corrispondenti, di norma, alle liste nelle quali sono stati eletti.

2. In tal caso ogni gruppo è costituito da almeno due Consiglieri o, nel caso di un unico eletto, anche da un solo Consigliere.

3. I gruppi si costituiscono all'inizio di ogni mandato amministrativo, con comunicazione scritta al Presidente contenente la denominazione del gruppo, i nomi dei componenti e la designazione del capogruppo. In caso di mancata designazione, funge da capogruppo il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

4. I gruppi comunicano per iscritto le modifiche nella composizione e nella denominazione intervenute in corso d'anno.

5. Formano un unico gruppo misto:

- a. i Consiglieri che non abbiano dichiarato o non abbiano ottenuto la propria adesione a nessuno dei gruppi costituiti a norma dei commi precedenti;
- b. i Consiglieri che siano usciti da un gruppo, per loro scelta o per esclusione o per espulsione deliberata dal gruppo, e non abbiano aderito o non siano stati accolti in altro gruppo;
- c. i Consiglieri appartenenti a gruppi che, per qualsiasi ragione, siano scesi sotto i limiti minimi

di consistenza numerica di cui al comma 2, fatto salvo il caso del Consigliere che resti unico rappresentante di una lista presentatasi alle elezioni.

Art. 14 – Tavoli tematici

1. Su proposta del Presidente, il Consiglio può costituire, al proprio interno, tavoli tematici con funzioni propositive e consultive, nelle materie di competenza provinciale.
2. I tavoli tematici:
 - a) approfondiscono, di loro iniziativa ovvero su richiesta del Presidente, temi di interesse generale del territorio provinciale;
 - b) formulano, in base alle competenze per materia, pareri e proposte su progetti, piani, provvedimenti e problematiche, loro sottoposti;
 - c) richiedono l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie di loro competenza.
3. La composizione dei tavoli tematici tiene conto, di norma, del criterio di proporzionalità con riferimento al numero dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo consiliare.
4. Ogni tavolo tematico individua, al proprio interno, un referente, a cui compete la convocazione e l'individuazione dell'ordine del giorno delle sedute; a tal fine e per la redazione di un sintetico report, il referente si avvale del personale dell'Ente appositamente individuato.
5. Alle riunioni dei tavoli partecipano, quando richiesto, i dirigenti e/o i funzionari competenti in merito alle tematiche oggetto di discussione.

Art. 15 – Consiglieri delegati

1. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri, per la durata del suo mandato ovvero per un tempo predeterminato, l'esercizio di funzioni su specifiche materie e/o servizi provinciali.
2. I Consiglieri delegati, in riferimento all'ambito loro delegato, coadiuvano il Presidente nell'attuazione del programma di mandato e nell'espletamento del suo mandato amministrativo e a tal fine:
 - a) possono impartire direttive ai Dirigenti per l'attuazione degli obiettivi operativi individuati nel Documento Unico di Programmazione, approvato dal Consiglio;
 - b) possono confrontarsi in via diretta con i dirigenti e/o con i funzionari in ordine all'attuazione di progetti o iniziative;
 - c) verificano e monitorano lo stato di attuazione dei progetti in corso di realizzazione;
 - d) possono proporre al Presidente l'adozione di atti e relazionare al Consiglio;
 - e) possono sottoscrivere documenti con rilevanza esterna, se previamente autorizzati dal Presidente.
3. Tali attribuzioni vengono espletate secondo le direttive e in accordo con il Presidente. A tal fine i Consiglieri delegati aggiornano costantemente il Presidente sull'attività svolta e sulle iniziative intraprese e con lui si confrontano per assicurare un indirizzo e un impulso condivisi.
4. Il Presidente può motivatamente revocare l'attribuzione della delega.

CAPO V – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 16 - Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca il Consiglio.
2. Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta.

3. L'avviso di convocazione, a firma del Presidente, è recapitato almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, mediante mezzi informatici secondo le indicazioni fornite dai Consiglieri; in caso d'urgenza, il termine si riduce a tre giorni.

4. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il giorno, il luogo e l'ora della convocazione, l'orario di inizio e l'orario presunto del termine della seduta;

b) la motivazione dell'urgenza, se del caso;

c) l'ordine del giorno;

d) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Qualora si verifichi l'urgenza di trattare oggetti di particolare rilevanza, anche su richiesta di almeno quattro Consiglieri, il Presidente può inviare una comunicazione contenente l'elenco aggiuntivo degli oggetti da trattare almeno tre giorni prima della seduta.

6. Qualora l'ordine del giorno non venga esaurito e nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in un altro giorno, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun oggetto aggiuntivo debba essere iscritto all'ordine del giorno, il Presidente comunica verbalmente ai presenti la data della seduta di rinvio. Ai Consiglieri assenti l'avviso per la nuova convocazione deve essere comunicato secondo quanto previsto dal comma 3, almeno 24 ore prima della seduta, che viene comunque considerata una seduta di prima convocazione.

7. L'avviso di convocazione del Consiglio provinciale è pubblicato, a cura della Segreteria generale, sul sito web istituzionale dell'Ente nel rispetto dei tempi di cui ai commi precedenti.

Art. 17 - Convocazione su richiesta dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di chiedere che il Consiglio sia convocato per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su determinati argomenti; la richiesta deve essere presentata da almeno quattro Consiglieri e indirizzata al Presidente.

2. Il Presidente convoca la seduta entro venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale della richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli oggetti indicati dai richiedenti.

3. Qualora il Consiglio sia già convocato, il Presidente può aggiungere all'ordine del giorno, in caso di urgenza, i nuovi oggetti proposti, nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dal presente Regolamento.

Art. 18 - Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. I documenti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria generale almeno quarantotto ore prima della seduta; la Segreteria generale trasmette tempestivamente ai Consiglieri le relative proposte di deliberazione.

2. Nei casi di urgenza il deposito deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.

3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione durante le ore di ufficio di tali documenti ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 19 - Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro 10 giorni dalla sua convocazione.

2. Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato presentato alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti, dichiarando l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge e, in tal

caso, provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili.

3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è aggiornato ad una successiva seduta che si considera di prosecuzione.

4. Nella stessa seduta il Consiglio, in caso di rinuncia presentata dai candidati proclamati eletti, provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare ai lavori consiliari.

5. La deliberazione di convalida degli eletti è immediatamente eseguibile.

6. Nella seduta di insediamento il Presidente della Provincia presta giuramento davanti al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

CAPO VI – RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Art. 20 - Riunione del Consiglio

1. Il Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

2. Si riunisce presso la sede istituzionale dell'Ente e, in via eccezionale, in sede diversa, nell'ambito del territorio provinciale.

3. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario generale.

4. Il Consiglio può deliberare, in prima convocazione, se interviene almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio; in seconda convocazione, se intervengono almeno cinque componenti.

5. La formale dichiarazione di apertura della seduta deve avvenire, al più tardi, entro mezz'ora dall'orario di inizio indicato nella convocazione. Nel caso in cui il numero dei componenti presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, la seduta viene dichiarata deserta.

6. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto già iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente andata deserta. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 16.

Art. 21 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, rappresenta l'intero Consiglio provinciale, esercita le proprie funzioni con imparzialità, dirige i lavori e modera la discussione degli oggetti che avviene secondo l'ordine stabilito; fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

2. Il Presidente ha il potere:

a) di sospendere e sciogliere la seduta nei casi previsti dal presente Regolamento;

b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere e di espellerlo dalla seduta in caso di ripetuti affermazioni o comportamenti che turbino l'ordine della seduta;

c) di ordinare l'espulsione di persone del pubblico presente in aula che siano causa di disordine.

Art. 22 - Astensione obbligatoria dalla seduta

1. Il Presidente e i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nel caso le medesime riguardino interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dall'aula, avvertendo il Segretario generale per la registrazione a verbale.

Art. 23 – Ruolo del Segretario generale

1. Alle sedute del Consiglio provinciale, ai fini della loro validità, partecipa il Segretario generale o, in sua assenza, il Vice Segretario generale, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
2. Il Segretario generale, in particolare:
 - a) esprime il proprio parere su questioni di legittimità relative agli argomenti in discussione o di propria iniziativa, debitamente autorizzato dal Presidente o su richiesta del Presidente medesimo;
 - b) svolge ogni altro compito relativo al corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - c) cura la verbalizzazione delle sedute consiliari.
3. In caso di temporanea assenza in corso di seduta del Segretario generale e del Vice Segretario generale, assume provvisoriamente le funzioni di Segretario verbalizzante, il Consigliere più giovane di età tra i presenti.

Art. 24 - Partecipazione dei Dirigenti, Tecnici ed Esperti

1. Il Presidente della Provincia può invitare a partecipare alla seduta, su oggetti specifici, dirigenti nonché tecnici ed esperti, sia interni sia esterni all'Amministrazione, che possono intervenire esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nella loro conoscenza professionale.

Art. 25 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:
 - a) quando si discuta e si deliberi su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti personali;
 - b) quando la segretezza della seduta sia richiesta dalla legge.
2. Qualora all'inizio o in corso di seduta si verifichi l'esigenza di segretezza, la decisione verrà assunta dal Consiglio.

Art. 26 - Consiglio provinciale aperto

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo consiglino, il Presidente può indire il Consiglio provinciale aperto, nella sua sede abituale o anche in luoghi particolari.
2. A tali sedute, che hanno carattere straordinario, possono essere invitati i Parlamentari, i rappresentanti della Regione, delle altre Province, dei Comuni e delle forze sociali, economiche e sindacali e quanti altri possano essere interessati ai temi da discutere, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze.

Art. 27 - Deliberazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Per ragioni di eccezionale gravità ed urgenza, possono essere sottoposte alla trattazione del Consiglio proposte di deliberazione riferite ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno; in tal caso, in apertura di seduta, il Presidente rappresenta le motivazioni della gravità ed urgenza.
2. Il Presidente, sentiti i gruppi ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e/o contabile se necessari, dichiara ammissibile la proposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e ne dispone la trattazione.
3. Qualora non sia dichiarata l'urgenza, le proposte sono iscritte nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

Art. 28 - Questioni pregiudiziali e sospensive, modifica dell'ordine di trattazione e fatto personale

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento anche ad altra

seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive devono essere proposte prima dell'inizio della discussione di merito.

4. Tali proposte vengono poste in votazione, dopo aver ascoltato almeno un Consigliere a favore e uno contrario.

5. Su proposta di un consigliere, il Presidente, sentiti i gruppi, può modificare l'ordine di trattazione degli oggetti all'inizio oppure nel corso della seduta, in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni voto.

6. Il Consigliere, che viene accusato di comportamento scorretto o ritiene gli vengano attribuite opinioni diverse dalle proprie, può chiedere la parola per fatto personale, precisando in cosa consista. Il Presidente, se ritiene che il fatto sussista, concede la parola al richiedente e il Consigliere, che ha dato origine al fatto personale, ha facoltà di intervenire solo per precisare o rettificare il significato delle parole pronunciate.

Art. 29 – Discussione

1. Terminato l'intervento del relatore della proposta di deliberazione, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

2. I Consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente; gli interventi devono riguardare unicamente gli argomenti in discussione: in caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

3. Al termine degli interventi dei Consiglieri, il relatore ha la facoltà di replicare. Dopo la replica, il Presidente dichiara conclusa la discussione generale, concedendo la parola ai Consiglieri per le sole dichiarazioni di voto.

Art. 30 - Votazioni

1. La votazione può essere palese o segreta.

2. Il Presidente, prima della votazione, precisa le modalità di espressione del voto ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova.

3. La votazione palese è la regola e può farsi:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano.

4. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente e deliberata dal Consiglio; essa è obbligatoria nei soli casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

5. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.

6. Nel sistema di votazione per schede segrete:

- a) chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero necessario a rendere legale l'adunanza;
- b) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario;
- c) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

7. Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la formulazione, a maggioranza, di una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.

Art. 31 - Approvazione delle proposte - Maggioranze

1. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo che le leggi, lo Statuto e il presente Regolamento prevedano maggioranze differenti.
2. Tra i votanti si computano anche gli astenuti, purché non dichiarino di non voler partecipare alla votazione ovvero non escano dalla sala prima della riunione.
3. Nel caso in cui il numero dei votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l'arrotondamento alla unità superiore rispetto alla metà aritmetica.
4. Le deliberazioni relative alla declaratoria di decadenza di cui all'art. 2 del presente Regolamento, all'approvazione del testo del presente Regolamento, all'immediata eseguibilità delle deliberazioni del Consiglio ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e da ogni altra disposizione prevista da leggi, Statuto e Regolamento, devono conseguire il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Art. 32 - Segreteria e verbalizzazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio vengono registrate su supporto magnetico/informatico; sono conservate a cura del Segretario generale e a disposizione dei Consiglieri.

Art. 33 - Deliberazioni e loro conservazione

1. Le deliberazioni votate ed approvate dal Consiglio provinciale sono sottoscritte dal Presidente o da chi l'ha sostituito nella seduta consiliare, e dal Segretario generale.
2. Delle stesse viene fatta apposita raccolta con numerazione progressiva annuale.
3. La Segreteria generale cura la tenuta del registro delle deliberazioni del Consiglio nel quale devono essere indicati i seguenti dati:
 - a) data della seduta e numero progressivo della deliberazione;
 - b) data di pubblicazione ed estremi di esecutività;
 - c) eventuale ripubblicazione ove necessario.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data indicata nella delibera di approvazione.